

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MISASI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1971

Proroga per un quinquennio, dal 1° gennaio 1971, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 31 dicembre 1970 ha cessato di avere vigore la legge 10 dicembre 1965, n. 1375, che aveva prorogato per un quinquennio, dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1970, l'efficacia delle disposizioni della legge 23 maggio 1952, n. 630, e aveva autorizzato l'ulteriore spesa di millecento milioni per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.

I risultati conseguiti dalle Amministrazioni interessate (pubblica istruzione, interno, grazia e giustizia, agricoltura e foreste) con la utilizzazione dei fondi concessi per il quinquennio 1965-1970 sono da ritenersi di notevole entità; l'insufficienza dei fondi a disposizione in rapporto al grandissimo numero di edifici colpiti da infestazioni non ha consentito, tuttavia, l'attuazione del programma massimo di risanamento.

Il dilagare — inoltre — delle infestazioni in regioni che per il passato non risultavano colpite, l'accertata insospettabile gravità di altre infestazioni precedentemente localizzate e, soprattutto, la natura stessa degli

insetti, la loro organizzazione sociale (nidificazione sotterranea) e la loro lucifugia — elementi questi che non consentono di sperare in una totale loro distruzione — fanno apparire come inderogabile la necessità del proseguimento della lotta e dello stanziamento di ulteriori fondi a favore delle Amministrazioni interessate, onde consentire la salvaguardia del patrimonio artistico, librario ed archivistico della Nazione.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale (articolo 1) è appunto prorogata per un quinquennio, dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1975, l'efficacia delle disposizioni della legge 23 maggio 1952, n. 630, ed è autorizzata l'ulteriore spesa di mille milioni di lire, da ripartire in ragione di 196 milioni a carico dell'esercizio 1971 e di 201 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975, per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti.

Al presente disegno di legge hanno dato la loro adesione tutte le Amministrazioni interessate, nonché il Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfezatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti previsti dalla legge 23 maggio 1952, n. 630, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 1.000 milioni da ripartire in ragione di lire 196 milioni a carico dell'esercizio 1971 e di lire 201 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975.

Le quote annue di detta spesa verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro e ripartite, a seconda delle necessità, con decreti del Ministro del tesoro tra gli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.

Art. 2.

È prorogato per il quinquennio dal 1971 al 1975 il funzionamento della Commissione prevista dall'articolo 2 della legge 23 maggio 1952, n. 630.

La spesa relativa al funzionamento di detta Commissione sarà fronteggiata con il fondo di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

All'onere di lire 196 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

All'onere di lire 201 milioni per l'anno 1972 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.